



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa Elena Riva Crugnola Presidente

dr.ssa Amina Simonetti

giudice

dott. Guido Vannicelli

giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 45542/2016 R.g. promossa da

CAMILLO VITTORIO AGNOLETTO (c.f. GNLCLL60P26F205D), HANS FRIEDERICH NICOLA MARIA MAGNUS (c.f. MGNHSF60B22F205J), GIULIANO MERATI (c.f. MRTGLN42D27A940F), SIMONA PAOLA PEDRETTI (c.f. PDRSNP67P54F205Z) e FILIPPO PERCARIO (c.f. PRCFPP76C23F205E), tutti elettivamente domiciliati in Milano, viale Regina Margherita 43, presso il procuratore e difensore avv. Giovanni TONELLI

attori

contro

RITA BASCONE (c.f. BSCRTI59R55F205D) e FRANCESCA DI DONNA (c.f. DDNFNC86R44F205W), elettivamente domiciliate in Milano, via Lamarmora 21, presso il procuratore e difensore avv. Paola BARTUCCI

VALERIO DI DONNA (c.f. DDNVLR55E02F205X), elettivamente domiciliato in Milano, corso Magenta 56, presso il procuratore e difensore avv. Marco ZINETTI

convenuti

Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seriali#: 5e3e4bcd964a8e4a1b6099592a9df Db: PRIMACRA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. RG. CA 3 Seriali#: 5e3e4bcd964a8e4a1b6099592a9df Da: RYVA CRITCHOI A EI FIAN MARTA MFROPE Fmesso Da: NFOCFRT FIRMA OI IAI IFCATA 2 Seriali#: 76aan





e nei confronti di

TRIFOLA S.R.L. in liquidazione (c.f. 06759270967)

litisconsorte, contumace

CONCLUSIONI

Per gli attori:

"Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare

nel merito:

in via principale

- accertare e dichiarare la responsabilità del Signor Valerio Di Donna (dal 16.10.2009 al 29.07.2015), della Signora Rita Bascone (dal 16.10.2009 al 30.03.2012, in solido con il Signor Valerio Di Donna) e della Signora Francesca Di Donna (dal 16.10.2009 al 30.03.2012 e dal 26.07.2013 al 15.12.2014 in solido con il Signor Valerio Di Donna), consistente nell'essersi appropriati di ricavi liquidi non dichiarati della Trifola s.r.l. in liquidazione, di aver tenuto le scritture contabili in modo tale da occultare tali appropriazioni e di aver simulato, tramite la disdetta del contratto di locazione, la cessione dei cespiti della società alla Flower s.r.l.s., in violazione degli obblighi agli stessi attribuiti dalla legge e dall'atto costitutivo;
- per l'effetto, condannare i Signori Valerio Di Donna, Rita Bascone e Francesca Bascone, per i periodi di rispettiva competenza, alla restituzione, in favore della Trifola s.r.l. in liquidazione della somma di €427.267,11=, o della diversa somma che risulterà in corso di causa, ovvero che si chiede di determinare anche equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. in via istruttoria:
- si chiede di sottoporre al Consulente Tecnico che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà nominare, previo esame degli atti di causa, chiesti eventuali chiarimenti alle Parti, assunte le eventuali informazioni e la documentazione necessaria presso le Parti ed i terzi, eseguiti gli opportuni accertamenti, anche previo accesso alla documentazione contabile della Trifola s.r.l. in liquidazione, dovrebbe essere volto a:
- a) verificare se le rettifiche indicate nella C.T.P. di parte attrice (cfr doc. 42), in ordine ai ricavi, rispetto a quelli effettivamente dichiarati dagli amministratori della Trifola s.r.l., apportate ai bilanci degli esercizi dal 31.12.2011 al 31.12.2012, sono corrette e condivisibili sul piano tecnico contabile, applicando le percentuali di ricarico individuate, con riferimento allo studio di settore di riferimento, riguardante l'attività "Bar e altri esercizi simili";
- b) verificare se le risultanze contabili della Trifola s.r.l. in liquidazione sono compatibili con l'allegazione degli attori, inerenti la sottrazione di ricavi e utili tra il 2010 e il 2014, sempre applicando le percentuali di ricarico individuate, con riferimento allo studio di settore di riferimento, riguardante l'attività "Bar e altri esercizi simili".

Con riserva degli attori di nominare un proprio Consulente Tecnico, sino all'inizio delle operazioni peritali il cui espletamento si ritiene utile in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica richiesta ovvero quella di coadiuvare l'Ill.mo Giudice adito nella valutazione degli ampi elementi di prova già forniti dalla difesa degli attori;

- ammettersi prova per testi e per interpello, come meglio specificati nel prosieguo:
- 1) "Vero che, sin dalla costituzione della Trifola s.r.l. in liquidazione, dal 16.10.2009 al 29.07.2015, data in cui è stato nominato come liquidatore il Signor Giovanni La Face, la predetta società è stata gestita e amministrata dal Signor Valerio Di Donna";
- 2) "Vero che la mancata formalizzazione della nomina del Signor Valerio Di Donna ad amministratore unico della Trifola s.r.l. è dipesa dalle problematiche penali che gravavano sullo stesso";







- 3) "Vero che, nel periodo in cui la Signora Rita Bascone è stata amministratrice della Trifola s.r.l. in liquidazione, dal 16.10.2009 al 30.03.2012, la stessa ha gestito la predetta società unitamente al Signor Valerio Di Donna";
- 4) "Vero che nel periodo in cui la Signora Francesca Di Donna è stata amministratrice della Trifola s.r.l. in liquidazione, dal 16.10.2009 al 30.03.2012 e dal 26.07.2013 al 15.12.2014, la stessa ha gestito la predetta società unitamente al Signor Valerio Di Donna";
- 5) "Vero che il Signor Arnaldo Mario Di Donna, dal 16.12.2014 al 29.07.2015, ha effettivamente svolto il ruolo di liquidatore della Trifola s.r.l. in liquidazione, espletando personalmente gli adempimenti derivanti dalla carica";
- 6) "Vero che nel periodo compreso tra il 16.10.2009 e il 29.07.2015, il Signor Valerio Di Donna, amministratore di fatto della Trifola s.r.l., contabilizzava regolarmente tutti gli incassi della società, consegnando i relativi corrispettivi, nei periodi di competenza, agli amministratori Rita Bascone, Francesca di Donna e al liquidatore Arnaldo Mario Giuseppe Di Donna, ovvero al commercialista incaricato della società stessa";
- 7) "Vero che il Signor Valerio Di Donna, dal 16.10.2009 al 29.07.2015, gestiva personalmente gli incassi, anche quelli privi di rendicontazione fiscale, della Trifola s.r.l. in liquidazione";
- 8) "Vero che il Signor Valerio Di Donna e la Signora Rita Bascone, in una riunione tenutasi alla presenza degli altri soci, nel corso del 2012, riferivano che lo stesso Valerio Di Donna ometteva di contabilizzare alcuni ricavi della Trifola s.r.l.";
- 9) "Vero che i soci Camillo Vittorio Agnoletto, Hans Friederich Nicola, Maria Magnus, Giuliano Merati, Filippo Percario e la de cuius Piera Pedretti, hanno mai percepito, sotto qualsiasi forma, utili della Trifola s.r.l.";
- 10) "Vero che nel periodo intercorso tra il mese di ottobre del 2011 e il mese di giugno 2012, il Signor Valerio Di Donna e la Signora Rita Bascone, consegnavano al dottor Angelo Bugané, con Studio in Milano, Via Vittorio Veneto n. 6, la regolare documentazione di legge per la tenuta della contabilità della Trifola s.r.l. e per la redazione del bilancio della società stessa al 31.12.2011";
- 11) "Vero che nel periodo intercorso tra il mese di settembre 2012 e il mese di luglio 2013, il Signor Valerio Di Donna e la Signora Rita Bascone, consegnavano al ragionier Paolo Rossi, con Studio in Milano, Corso Lodi n. 8/A, la regolare documentazione di legge per la tenuta della contabilità della Trifola s.r.l. e per la redazione del bilancio della società stessa al 31.12.2011 e al 31.12.2012";
- 12) "Vero che, nel maggio 2015, legale rappresentante della Flower s.r.l.s., Signora Domenica Fiore, subentrata alla Trifola s.r.l. in liquidazione nel contratto di locazione del locale sito in Milano, Piazza Risorgimento n. 5, cui la stessa Trifola s.r.l. in liquidazione ha ceduto cespiti per €30.500,00= era la compagna del Signor Valerio Di Donna";
- 13) "Vero che, nel mese di maggio 2015, dopo il subentro della Flower s.r.l.s. alla gestione del locale precedentemente della Trifola s.r.l. in liquidazione, sito in Milano, Piazza Risorgimento n. 5, il Signor Valerio Di Donna ha continuato a lavorare nel predetto locale";
- 14) "Vero che l'incarico di depositare presso il Comune di Milano le SCIA della Trifola s.r.l. in liquidazione e della Flower s.r.l.s., come da documenti 25 e 27 di parte attrice, che si rammostrano al teste, è stato conferito dal Signor Valerio Di Donna, il quale ha tenuto i contatti con il tecnico incaricato, architetto Davide Agostino Stroppa";
- 15) "Vero che la documentazione contabile della Trifola s.r.l. in liquidazione, pervenuta al 31.12.2015, ha consentito la redazione del bilancio di liquidazione della società"; Si indicano i seguenti testi:
- * il Signor Matteo Buongiorno, residente in Milano, sui capitoli di prova di cui ai numeri da 1 a 4 e da 6 a 11;
- * il Signor Alessandro Di Donna, residente in Milano, sui capitoli di prova di cui ai numeri da 1 a 13;
- * il Signor Andrea Di Donna, residente in Milano, sui capitoli di prova di cui ai numeri da 1 a 13;
- * il dottor Angelo Bugané, con Studio in Milano, sui capitoli di prova di cui ai numeri 3, 6 e 10;







- * il ragionier Paolo Rossi, con Studio in Milano, sui capitoli di prova di cui ai numeri 3, 6 e 11;
- * il dottor Stefano Savarese, con Studio in Milano, sui capitoli di prova di cui al numero 5;
- * il Signor Arnaldo Mario Di Donna, residente in Rozzano, sui capitoli di prova di cui ai numeri 5, 12 e 13:
- * l'architetto Davide Agostino Stroppa, con Studio in Milano, sul capitolo di prova di cui al numero 14;
- * la Signora Domenica Fiore, residente in Milano, sui capitoli di prova di cui ai numeri 12 e 13.
- Si chiede che venga ammesso interregotario formale, ai sensi degli articoli 230 e seguenti cod. proc. civ., dei convenuti sui seguenti capitoli di prova:
- la Signora Rita Bascone sui capitoli da 1 a 13;
- la Signora Francesca Di Donna sui capitoli da 1 a 13;
- il Signor Giovanni La Face sul capitolo di prova di cui al numero 15;
- ammettersi, a prova contraria, su eventuali capitoli di prova articolati dalla difesa dell'amministratore di fatto, Valerio Di Donna, prova contraria sui seguenti capitoli:
- sui capitoli da 1) a 10)
- 16) "Vero che dalla costituzione della società Trifola s.r.l., ovvero dal 16.10.2009 e sino al 29.07.2015, il Signor Valerio Di Donna si è occupato di tutti gli aspetti della gestione della società, dal rapporto coi fornitori per l'approvvigionamento dei materiali, ai dipendenti, alla gestione del locale sito in Milano, Piazza Risorgimento n. 5, oltre che della gestione degli incassi, delegando anche i propri familiari, in particolare i figli Francesca Di Donna, Andrea Di Donna e Alessandro Di Donna, cui impartiva istruzioni e compiti";
- si indicano a testi il Signor Matteo Bongiorno, residente in Milano, il Signor Alessandro Di Donna, residente in Milano e il Signor Andrea Di Donna, residente in Milano.
- Sui capitoli di prova 14) e 15)
- 17) "Vero che gli accordi transattivi di cui ai capitoli 14) e 15) sono stati negoziati dal Signor Valerio Di Donna, il quale, anche nel febbraio 2015, sino all'estate del 2015, si è occupato della gestione della Trifola s.r.l. in liquidazione";
- si indica a teste il Signor Arnaldo Mario Di Donna, residente in Rozzano.
- ammettersi, a prova contraria, su eventuali capitoli di prova articolati dalla difesa delle Signore Rita Bascone e Francesca Di Donna, prova contraria sul capitolo contraddistinto dal numero 5)
- 18) "Vero che il Signor Valerio Di Donna ha consentito un effettivo controllo dei conti della Trifola s.r.l. ai soci Camillo Vittorio Agnoletto, Hans Friederich Nicola Maria Magnus, Giuliano Merati, Filippo Percario, Simona Paola Pedretti, consegnando la relativa documentazione, anche per gli incassi privi di contabilizzazione della società";
- 19) "Vero che il Signor Valerio Di Donna ha mai proceduto alla distribuzione di utili, anche privi di contabilizzazione, della Trifola s.r.l. ai soci Camillo Vittorio Agnoletto, Hans Friederich Nicola Maria Magnus, Giuliano Merati, Filippo Percario, Piera Pedretti".
- Si indica a teste il Signor Matteo Bongiorno, residente in Milano. in ogni caso:
- col favore delle spese tutte di causa e onorari, rimborso forfetario del 15% ex D.M. 37/18, Iva e C.p.a, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.".

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. L'antefatto processuale

۷





Gli attori AGNOLETTO, MAGNUS, MERATI, PEDRETTI & PERCARIO sono "soci-finanziatori" di TRIFOLA s.r.l., che gestiva un noto chiosco di aperitivi e alimentari biologici in piazza Risorgimento a Milano.

Originariamente era socio "di capitale" anche Claudio MAINI, mentre "soci d'opera" erano i fratelli Francesca e Alessandro DI DONNA, figli di Valerio DI DONNA e di Rita BASCONE: compagine pensata in modo da garantire assoluta parità (50/50%) fra chi aveva apportato denaro e finanziamenti e i membri della famiglia DI DONNA, operativi presso il chiosco.

L'odierna causa ha avuto un 'prologo' in quella, rubricata al n. 75619/13 R.g., che gli stessi attori avevano promosso contro TRIFOLA s.r.l. (in quel momento di fatto governata dalla famiglia DI DONNA) per l'impugnazione delle delibere con le quali, all'assemblea del 26/7/2013 (presenti solo i soci DI DONNA) erano stati approvati i bilanci degli esercizi 2011 e 2012.

Molti temi della controversia erano già stati enucleati allora, e fra questi -oltre alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al 'preposto' Valerio DI DONNA- il presunto continuativo flusso di incassi non scontrinati che, non emergendo dai conti economici ufficiali, avrebbe reso falsi i bilanci; incassi dei quali si presumeva l'appropriazione da parte del preposto stesso o dei suoi familiari.

Detta causa -e questo costituisce il *trait d'union* fra i due procedimenti- si è conclusa il 22/3/2016, a istruttoria già espletata ed allorché la società era stata posta in liquidazione e gli attori erano riusciti a nominare quale liquidatore della società convenuta una persona di loro fiducia (Giovanni LA FACE), con una singolare conciliazione giudiziale, in cui TRIFOLA S.R.L. in liquidazione, previo riconoscimento

 della "fondatezza della domanda giudiziale proposta in questa sede dagli attori e di tutte le censure mosse dagli stessi all'operato dei precedenti amministratori Rita Bascone, Francesca Di Donna e Valerio Di Donna (quale amministratore Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 5e3e4bcd964a8e4a1b60995 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 4567171487391499939a6 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial



¹ Allora, in vece dell'attuale socia Simona Paola PEDRETTI, era in causa la sua dante causa Piera PEDRETTI, deceduta nel corso di quella causa.



occulto, dalla costituzione della società, sino al luglio 2015" [censure non oggetto in realtà, ut tales, della domanda stessa],

- dell'inesistenza di alcun obbligo restitutorio per il presunto finanziamento imputato pro quota a Francesca e Alessandro DI DONNA poiché "mai (...) versato nelle casse della società e (...) le relative poste rappresentano un falso imputabile ai precedenti amministratori"
- e dell'esistenza, invece, del proprio obbligo restitutorio nei confronti degli attori
 anche per la quota parte dei loro finanziamenti (pari ad € 8.871) illegittimamente
 iscritta dai precedenti amministratori a riserva straordinaria facoltativa e utilizzata
 per la copertura di perdite,

ha conclusivamente riconosciuto "ai soci Agnoletto, Magnus, Merati, Pedretti e Percario un credito derivante dalla mancata distribuzione degli utili negli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014, per le attività illecite dei precedenti amministratori, determinato pro quota sulla base della relazione tecnica ex art. 2476 cod. civ. depositata dagli attori al doc. 22) del presente giudizio, pari a:

- € 53.456,46= per il socio Camillo Vittorio Agnoletto;
- € 160.080,95= per il socio Hans Friederich Nicola Maria Magnus;
- € 53.456,46= per il socio Giuliano Merati;
- € 106.816,78= per il socio Simona Paola Pedretti;
- € 53.456,46= per il socio Filippo Percario",

pari in totale ad \in 427.267,11, impegnandosi a distribuire loro tali importi "nel rispetto dei principi che regolano lo stato di liquidazione, ovvero, nel caso di remissione in bonis della società, con le prime disponibilità di cassa"².

B. L'odierno giudizio: la domanda attorea e i suoi elementi costitutivi

In questa sede i medesimi soci AGNOLETTO, MAGNUS, MERATI, PEDRETTI & PERCARIO hanno agito *ex* art. 2476 c.c. nei confronti di Rita BASCONE, Valerio DI

dirittobancario.it

INDEX VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5e3e4bcd964a8e4a1b6099592a9c32e3bc32e into Da: YRMAVER ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587143784169988832c3d348781b into Da: INTO PRINCE TAN AMARIA MARIA MARIA MENCAPE EMESSO. DA: INTO PETET FIDIA A DI ALIENAYA 9 SOCIAL#: 7503468781b

² Detto verbale è ora prodotto *sub* doc. 19 att.



DONNA e Francesca DI DONNA; mentre TRIFOLA s.r.l., evocata quale litisconsorte, è rimasta contumace.

Per l'esattezza gli attori superando alcune ambiguità contenute nell'atto di citazione³, hanno definitivamente precisato le proprie domande <u>nella loro memoria ex art. 183 co.</u> 6° n. 1 c.p.c. del 16/11/2017 chiedendo:

- accertarsi la responsabilità di
- a) Valerio DI DONNA (asserito amministratore di fatto dal 16.10.2009 al 29.07.2015 e quindi dalla costituzione della società sino alla nomina quale –secondo- liquidatore di Giovanni LAFACE) nonché di
- b) Rita BASCONE (amministratrice unica dal 2.12.2011 al 26.7.2013, ma qui convenuta in solido con Valerio DI DONNA limitatamente alle condotte tenute –anche quale presidente del C.d.A.- dal 16.10.2009 al 30.03.2012)
- c) e della figlia dei due (e dipendente di TRIFOLA s.r.l.) Francesca DI DONNA (per le condotte tenute dal 16.10.2009 al 30.03.2012 e, quale amministratrice unica, dal 26.07.2013 al 15.12.2014, in solido col padre), per
 - i. essersi appropriati di ricavi liquidi non dichiarati della TRIFOLA s.r.l.
- ii. aver tenuto le scritture contabili in modo tale da occultare tali appropriazioni
- ed aver simulato, tramite la disdetta del contratto di locazione, la cessione dei cespiti della società alla FLOWER S.R.L.s. (che attualmente gestisce il chiosco già sede dell'attività di TRIFOLA),
- condannando per l'effetto Valerio DI DONNA, Rita BASCONE e Francesca DI DONNA, per i periodi di rispettiva competenza, alla restituzione in favore della Trifola s.r.l. in liquidazione della somma di € 427.267,11 (per il cui computo, si veda *infra*) o di quella diversa da determinarsi anche in via equitativa.

La domanda è svolta, come del resto risulta dall'intitolazione della citazione.

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Setral#: 5e3e4bcd964a8e4a1b6099582a8 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 458717148739149993a83240 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76



³ Quali l'accenno alla rivendicazione di un danno direttamente risentito per la maneata percezione di utili maturati extrabilancio a loro favore negli anni, ovvero la ventilata responsabilità dei convenuti —e segnatamente del presunto amministratore o coamministratore de facto Valerio DI DONNA- per aver proseguito l'attività sino alla messa in liquidazione del 15/12/2014 in una situazione di sottocapitalizzazione legalmente rilevante.



- 1) ai sensi del terzo comma dell'art. 2476 c.c. e quindi a favore della TRIFOLA s.r.l. in liquidazione,
- 2) sull'esclusiva base dei titoli da ultimo precisati
- 3) e tuttavia allegando quale danno al patrimonio sociale l'esatto ammontare complessivo degli utili oggetto della ricostruzione effettuata dall'attuale liquidatore e del suo 'riconoscimento' nel verbale di conciliazione che ha chiuso il giudizio di impugnazione n. 75619/13 R.g.⁴, quali ipoteticamente spetterebbero ai soci attori ove i presunti corrispettivi liquidi percepiti e non scontrinati fossero stati riversati nelle casse sociali;
- 4) ciò sulla scorta della relazione predisposta il 14/6/2013 dai consulenti degli attori dr. PALMA e MEAGO⁵, esplicitamente redatta sulla base di "documentazione (...) frammentaria nel tempo (...) non chiara e contraddittoria", connotata da una "gestione atipica della cassa", sì da "comportare l'inattendibilità delle scritture contabili in quanto prive di ogni fondamento reale": ma comprensiva di un ultimo breve paragrafo (pagg. 16-18) in cui i due professionisti, essendo stato loro "chiesto (...) solo nel caso in cui avessimo constatato l'inattendibilità della contabilità, un'ipotesi di eventuali possibili ricavi potenzialmente 'non dichiarati' dalla società", la hanno formulata per gli anni 2010 2012 prendendo a base proprio i valori dei corrispettivi, materie prime e rimanenze finali risultanti dalla contabilità secondo la "ricostruzione che avrebbe effettuato l'Agenzia delle Entrate mediante l'applicazione parziale degli studi di settore, e quindi ricostruendo i ricavi mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico (...) individuata (...) con riferimento allo Studio di Settore approvato in data 27/5/2013 riguardante l'attività di 'Bar e altri esercizi senza cucina' (...)".

C. L'odierno giudizio: le risposte delle parti

<u>Valerio DI DONNA</u>, pur non contestando che nel corso dell'attività parte degli incassi non fossero stati contabilizzati (peraltro allo scopo, in sua tesi condiviso con i soci attori,

⁵ Prodotta quale doc. 42 att.

dirittobancario.it

ato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3. Serial#; 5e3e4bcd964a8e4a1b6099592a9d32e ato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3. Serial#; 468771453941999583282c03468781b ato Da: RRMANCERA POERFIYO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3. Serial#; 468771473941999583832c03468781b and Da: RPCA RPI RPMA CILIAL IFFATA SERIAI#; 76c3468781b

⁴ Relazione e verbale rispettivamente prodotte quali docc. 42.a e 19 att.



di esser utilizzati per pagamenti "in nero" a fornitori e dipendenti non regolarizzati), ha negato di esser mai stato amministratore di fatto (o, allorché la società era stata amministrata collegialmente fra il 16/10/2009 e l'11/5/2012, unico amministratore operativo) di TRIFOLA; rivendicando di aver operato nella sua esclusiva veste di dipendente della società preposto alla somministrazione.

Rita BASCONE e Francesca DI DONNA hanno a loro volta

- da un lato, sostenuto che il rispettivo ex marito e padre aveva gestito in solitudine la TRIFOLA s.r.l. mal sopportando ogni loro tentativo di controllarne l'amministrazione, sino ad estrometterle da un giorno all'altro allorché il chiosco già esercito dalla società era passato alla FLOWERS s.r.l. dell'attuale convivente del DI DONNA sig.ra Domenica FIORE
- e dall'altro, invocato la corresponsabilità degli attori ex art. 2476 co. 7° c.c. per aver consapevolmente autorizzato Valerio DI DONNA ad amministrare la società con le modalità denunciate in questa sede.


D. I nodi decisori della causa e le istanze istruttorie degli attori: la prova del danno al patrimonio sociale

<u>D).1</u> Un primo punto nodale della controversia risiede certamente nella corresponsabilità (e, per certi periodi, la responsabilità esclusiva) di Valerio DI DONNA per i danni asseritamente arrecati alla società <u>nella sua asserita veste di amministratore</u> di fatto di TRIFOLA s.r.l., e quindi nel riconoscimento in capo a VDD di tale qualità.

Esso postula necessariamente la prova (pur presuntiva, ma) rigorosa -incombente sugli attori- dell'aver egli svolto con continuità e, per certi periodi, esclusività tutte le funzioni proprie della carica gestoria (assunzione e pagamento dei dipendenti anche "non regolari", gestione degli acquisti e in generale dei rapporti coi fornitori, assunzione delle decisioni commerciali e strategiche inerenti all'attività d'impresa, tenuta dei rapporti con le banche e i finanziatori in genere), con modalità travalicanti le mansioni che pacificamente già gli spettavano quale dipendente di TRIFOLA preposto alla somministrazione degli alimenti e bevande presso il chiosco di piazza Risorgimento.

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Setial#: 5e3e4bcd964a8e4a1b6099582a9d323 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Setial#: 458717148739149993a832d3465 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Setial#: 76caff







<u>D).2</u> L'altro punto nodale della causa è altrettanto certamente la sussistenza del danno al patrimonio sociale allegato dai convenuti.

Tale ultima questione pare al Tribunale dirimente.

Il danno che il patrimonio di TRIFOLA avrebbe subito per la gestione c.d. "a cassetto" imputata ai convenuti, e sostanzialmente non contestata, è infatti rimasto allo stato di pura ipotesi, formulata su dati ritenuti inattendibili dagli stessi consulenti degli attori e su ricostruzioni induttive che hanno valore di prova presuntiva legale sul mero terreno fiscale; ed è stato del resto numericamente individuato, erroneamente, nel monte degli utili cui i soci avrebbero avuto diritto in caso di registrazione dei corrispettivi non 'scontrinati' come riconosciuto dall'attuale liquidatore (espressione dei soci stessi che hanno agito⁶) nel verbale di "conciliazione" citato *supra* al paragrafo **A.**

Del resto le stesse dichiarazioni di Alessandro DI DONNA⁷ sulle quali gli attori hanno fatto leva, traendole da testimonianze assunte in un processo ove gli odierni convenuti non erano parti, per dimostrare l'esistenza del flusso di denaro contante al di fuori di ogni rilevazione contabile, non possono che esser apprezzate nella loro interezza: vale a dire non solo nella parte in cui hanno confermato che "che c'era una parte degli incassi che veniva tenuta fuori dalla contabilità", ma anche in quella in cui quel teste ha precisato -a conferma, questa volta, dell'affermazione dei convenuti in tal senso- che ciò avveniva "per pagare in contanti alcuni fornitori".

E' certo vero che, secondo i principi ricevuti, a fronte della contestazione del grave inadempimento consistente nella gestione extracontabile di ricavi al di fuori della cassa sociale, è l'amministratore —di diritto e di fatto- convenuto a dover dimostrare che quegli importi abbiano comunque avuto una destinazione inerente all'attività sociale e non siano stati da lui distratti ad altri fini.

Ma nel caso in esame, oltre all'assoluta inadeguatezza probatoria della quantificazione di tali flussi proposta dagli attori, la prova stessa dell'inadempimento si è rivelata al

8 Cfr. doc. 39 att.



⁶ Il che esclude ogni valore probatorio di tale ricognizione, oltretutto formulata in un giudizio di cui gli odierni convenuti non sono stati parte.

Altro figlio di Rita Bascone e Valerio Di Donna, e per un certo periodo barista nel chiosco gestito da TRIFOLA.



contempo prova favorevole ai convenuti nel senso della destinazione almeno di parte di quel denaro contante all'estinzione (pure per contanti) di debiti di TRIFOLA.

Depone del resto in tal senso che il fatto che la società, pur in stato di scioglimento, non versa in stato di insolvenza, come attestato dalla mancata richiesta di accesso a procedure concorsuali da parte dell'attuale liquidatela; il che costituisce ulteriore presunzione nel senso dell'assenza di significative poste debitorie diverse da quelle facenti ipoteticamente capo ai soci attori, e quindi dell'ipotesi che gli importi dei ricavi non transitati in contabilità siano verosimilmente stati utilizzati (come protestato, con accenti diversi, dai convenuti) per il pagamento in contanti di fornitori e dipendenti non regolarizzati (o comunque destinatari di supplementi 'fuori busta').

<u>D).3</u> Quanto poi all'addebito relativo alla presunta simulazione della cessione dei beni strumentali di TRIFOLA alla FLOWER s.r.l. subentrata nell'affitto e nella gestione del chiosco, l'assenza di prova alcuna in merito alla consistenza e al valore di quelli, nonché la mancata contestazione del credito lavorativo di Valerio DI DONNA che il ricavato sarebbe andato ad estinguere *pro parte*, escludono anche per tale voce di poter ricostruire se e quale danno ne sia realmente derivato alla società.

<u>D).4</u> Alla luce di tali emergenze istruttorie, il Tribunale non può che concludere nel senso dell'assoluta assenza di prova di un danno patrimoniale patito da TRIFOLA s.r.l., necessario e sufficiente ad integrare il diritto risarcitorio della società qui azionato dagli attori; la cui domanda di condanna non potrà quindi che esser integralmente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione dibattuta in causa e senza necessità alcuna –per la liquidità della *ratio decidendi* esposta e per l'inidoneità dei mezzi di prova proposti dagli attori⁹- di ulteriore istruttoria.

E. Le spese processuali

Le conclusioni cui il Tribunale è qui pervenuto non possono far dimenticare che i doveri di regolare tenuta della contabilità di TRIFOLA s.r.l. incombenti sui convenuti (ivi compreso il 'preposto' operativa Valerio DI DONNA), sono stati per tutti gli anni di

⁹ Per i condivisibili motivi già analiticamente esposti dal giudice istruttore nella sua ordinanza del 9/1/2018, cui si fa richiamo.







vita della società continuativamente e gravemente disattesi per importi non ricostruibili, ma certo non tenui; circostanza che ha reso particolarmente arduo, e in ultima analisi impedito, agli attori di assolvere al proprio onere di provare l'eventuale danno consequenziale.

Ne consegue che ricorrono ad avviso del Collegio più che ragionevoli motivi per compensare integralmente fra tutte le parti le spese del processo.

P. O. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CAMILLO VITTORIO AGNOLETTO, HANS FRIEDERICH NICOLA MARIA MAGNUS, GIULIANO MERATI, SIMONA PAOLA PEDRETTI e FILIPPO PERCARIO, quali soci di TRIFOLA s.r.l. in liquidazione e in favore di questa, nei confronti di Rita BASCONE, Valerio DI DONNA e Francesca DI DONNA con citazione notificata il 13, 20 e 25/7 nonché il 5/9/2016, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. rigetta integralmente le domande proposte dagli attori contro tutti i convenuti;
- 2. compensa fra tutte le parti le spese del processo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 settembre 2018

il Presidente

il Giudice estensore

Elena Riva Crugnola

Guido Vannicelli



